

**CAPITANERIA DI PORTO  
MARINA DI CARRARA**

***Ordinanza n° 28/15 in data 30 aprile 2015  
(Testo aggiornato con le modifiche introdotte da Ordinanza n°19/16 in data 29 aprile 2016)***

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO E CIRCONDARIO MARITTIMO**  
**MARINA DI CARRARA**

Ordinanza di Sicurezza Balneare  
n°28/2015

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

**Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara, che comprende il territorio dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso;

**Vista** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

**Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

**Visto** l'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;

**Visto** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616”;

**Vista** la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

**Vista** la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006, n°8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana, 5 marzo 2010, n°23/R, “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006, n°8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”;

**Vista** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

**Vista** la Legge 08 luglio 2003, n°172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

**Visto** il D.Lgs 18 luglio 2005 n°171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172”;

**Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

**Visto** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

**Visto** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

**Visto** il Dispaccio n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

**Vista** la propria ordinanza n°12/09 in data 07.04.2009, disciplinante, ai sensi dell’art. 8 della legge 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara;

**Vista** la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 21/2012 in data 30.04.2012, modificata dall’ordinanza n. 22/2013 in data 29.04.2013;

**Vista** la propria ordinanza n. 51/2014 in data 27.06.2014 avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio delle attività di Flyboard e JetLev Flyer;

**Vista** la propria ordinanza n. 26/2015 in data 27/04/2015 con la quale vengono dettate specifiche disposizioni inerenti la navigazione in prossimità delle opere di difesa della costa emerse e sommerse realizzate lungo il litorale del Comune di Massa;

**Vista** la propria ordinanza n°13/09 in data 07.04.2009 disciplinante, nell’ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara, gli aspetti relativi alla sicurezza dei natanti e delle unità da diporto, la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante comunemente denominato “banana boat”, dell’uso delle tavole con aquilone (kitesurf), della navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, della navigazione ed uso degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, nonché l’esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche;

**Vista** la nota prot. n. 0030323 in data 25.06.2014 del Comune di Massa-Settore Edilizia Sportello Unico delle attività Produttive e Sviluppo Economico inerente alla presenza delle barriere *soffolte* lungo il litorale del Comune di Massa - accertamento tecnico da parte del Comune di Massa;

**Vista** la nota prot. n. 03.03.38/1676 in data 18.02.2015 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara indirizzata al Comune di Massa, avente ad oggetto “Opere di difesa costiera realizzate lungo il litorale del Comune di Massa”;

**Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

**Considerato** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

**Vista** la deliberazione della Regione Toscana n. 136 in data 2 marzo 2009;

**Visti** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.

## **ORDINA**

### **Art.1.**

#### **Disposizioni Generali.**

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono, fatto salvo il caso in cui i Comuni competenti stabiliscano un periodo di apertura obbligatorio più ampio.  
Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo di apertura sopra indicato laddove l’attività di balneazione risulti esclusa da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue), apposti agli ingressi e nell’area in concessione, con la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. Inoltre deve essere issata una **bandiera rossa**.  
Dal 1 maggio al 14 giugno, od anche in altri periodi ove previsto dalle competenti Amministrazioni Comunali, anche se è esclusa l’attività di balneazione, i servizi di salvataggio devono essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In tal caso le stesse Amministrazioni civiche

devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima, con congruo anticipo, una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

**In seno ai predetti piani collettivi, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un'omogenea e globale organizzazione sul litorale di riferimento, in relazione alle singole specifiche realtà locali, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché gli orari di espletamento del servizio, verranno organizzati e disciplinati con riferimento ai seguenti fattori predominanti:**

- Morfologia della costa e dei fondali;
- Prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
- Presenza di correnti marine superficiali o meno;
- Esistenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc. );
- Periodi ed orari di maggior afflusso di bagnanti;
- Disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d'acqua).

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

5. Le colonie marine devono assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.  
"In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una bandiera rossa ed essere esposto un apposito cartello in posizione ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;

## **Art.2.**

### **Zone di mare riservate ai bagnanti.**

1. Durante la stagione balneare, che va dal 1 maggio al 30 settembre, la zona di mare per una distanza di **300** metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.
  - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** (i quali abbiano almeno le

seguenti dimensioni: 320 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 26 lt.) saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di **50** metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo, posti ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e nel numero di almeno 1 per concessione. Sui gavitelli deve essere riportato il nome della struttura balneare.

È consentito, previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto, che i Comuni costieri o più titolari di concessioni possano assicurare il segnalamento suddetto anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda, in relazione alla conformazione della costa, un numero di gavitelli adeguato in considerazione delle loro caratteristiche e dimensioni. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche alla ubicazione dei segnalamenti o prevedere variazioni nel numero e nelle caratteristiche degli stessi, anche limitatamente a determinati tratti di costa. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, provvedere ai sensi di quanto sopra disposto.

Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di natanti, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

- 1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.
- 1.3. I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).
- 1.4. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, il titolare delle concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) sono tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli. Nelle spiagge e negli specchi acquei antistanti le aree demaniali ubicate nel Comune di Massa in cui sono presenti opere di difesa della costa realizzate dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Massa-Carrara a fini antierosivi, **è pericolosa la balneazione** e l'effettuazione di tuffi.

In considerazione di quanto evidenziato sopra circa la presenza di opere di difesa della costa lungo il litorale del Comune di Massa ed in assenza di un compiuto rilievo delle stesse, avuto specifico riguardo alla piena operatività del natante

adibito al servizio di salvataggio, i titolari degli stabilimenti balneari ed il Comune di Massa (in corrispondenza delle spiagge libere) dovranno posizionare appositi cartelli plurilingue riportanti la seguente dicitura “**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA OLTRE LE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA CAUSA LIMITATA OPERATIVITA’ DEL MEZZO DI SALVATAGGIO**”.

Si rammenta, altresì, ai bagnanti di prestare la massima attenzione alla circostanza che, in condizioni di mare mosso o agitato le correnti marine, presenti anche in prossimità delle opere di difesa della costa, e la presenza di fondali irregolari, possono essere capaci di sorprendere e trascinare in mare aperto anche esperti nuotatori.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E’ VIETATO:**

2.1 il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei mezzi di Polizia e dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d’acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “**Servizio campionamento**”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

2.2 l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.3 è altresì vietato l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E’ comunque vietato a surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

3. Chiunque compia attività subacquee, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ovvero operi con autorespiratore, è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca e dopo il tramonto un fanale giallo intermittente per sub non pescatore), o con analoghi segnali issati su unità navali.

### **Art.3.**

#### **Zone di mare vietate alla balneazione.**

1. La balneazione **E’ VIETATA** :

- a. nei porti;
- b. nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali, con eccezione di quanto previsto di seguito, e dalle navi ancorate nella rada del porto di Marina di Carrara.
- c. nello specchio acqueo che si estende per 10 mt. dalla struttura portuale di ponente, così come previsto nell’Ordinanza n. 52/2008 in data 25.07.2008 di questa Capitaneria di Porto, alla quale si fa espresso rinvio;

- d. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- e. nei canali e nei corsi d'acqua che sfociano in mare;
- f. nello specchio acqueo che si estende per 340 metri verso sud-est dalla foce del torrente Lavello, ivi compresa la foce dello stesso per la presenza di relitti subacquei;
- g. nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale marittima denominata "Rimessaggio Marchini" di Marina di Massa località Partaccia per la presenza di unità in movimento;
- h. nello specchio acqueo sottostante il pontile di Marina di Massa e fino alla distanza di 5 metri dallo stesso;
- i. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

#### **Art.4. Servizio di salvataggio.**

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
2. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (ORARIO DI BALNEAZIONE).  
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella "**scheda censimento**" in **allegato n°1** alla presente ordinanza.  
Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetti per il salvamento in mare in corso di validità, rilasciati dagli Enti/Associazioni riconosciuti a termini di legge.
3. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
4. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana del 9 marzo 2006, n. 8, e dal relativo Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2010, n. 23/R.
5. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 80 mt.), anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.
6. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono:
  - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio";



- essere dotati di fischietto;
- essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all’Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, anche mediante l’invio della scheda di segnalazione, secondo le modalità in essa indicate (**allegato n° 2**);
- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 7, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio.

7. Presso ogni postazione di salvataggio – dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri – devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:

- un binocolo;
- due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri o del tipo “bay-watch”, da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare, collocato in prossimità della battigia;
- un paio di pinne;
- ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti, durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.

Inoltre, presso ogni stabilimento balneare deve essere presente un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta “**SALVATAGGIO**” ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

7 bis. È data facoltà a ciascun titolare di stabilimento balneare di integrare la suddette dotazioni con altre aggiuntive (cima da lancio, rullo di salvataggio, rescue tube, tavola da surf per soccorso, etc...). La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, presenza di barriere soffolte/emerse a protezione della costa.

In aggiunta, si ricorda che, sentito il parere delle AASSLL – in ordine alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica – e gli enti locali competenti in materia di gestione del demanio marittimo, i previsti servizi di salvataggio potranno essere espletati anche con l’ausilio di unità cinofile di Associazioni regolarmente operanti quali “Club Italiano Terranova”, “Unità Cinofile Italiane Soccorso” e “Scuola Italiana Cani di Salvataggio” accompagnate da conduttori muniti del previsto brevetto di assistente bagnanti.

8. È data facoltà di utilizzare moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione all’Autorità Marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui lo stesso si fa carico della responsabilità

dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua ed il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati;

- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta, fischiello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: idoneo casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso, che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

9. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o bay-watch), con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
10. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteomarine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
11. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
  - 11.1. tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina o, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile da 2 litri con manometro ed erogatore;
  - 11.2. una cannula di respirazione bocca a bocca;
  - 11.3. un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  - 11.4. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
12. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo

centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 11 del presente articolo.

13. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza (**allegato n°3**).

#### **Art.5. Esercizio della pesca.**

1. L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 2, **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **300** dalle spiagge durante la stagione balneare tra le ore **08:30** e le **19:30**, ovvero in presenza di bagnanti.

Al divieto generale fa eccezione la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti e sui quali sia permesso il transito e/o la sosta. In presenza di scogliere parallele o perpendicolari alla costa, o di strutture di difesa comportanti la creazione delle cd. "vasche" – zone di mare confinate – tale attività è consentita solamente quando la canna sia impiegata all'esterno della scogliera e rivolta verso il largo. È consentito inoltre l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive, in presenza di bagnanti e nell'arco orario compreso tra le ore 09:30 e le ore 19:30.

E' comunque sempre vietata la pesca all'interno dei corridoi di lancio, così come definiti nel successivo articolo 7.

2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

**E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

3. Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con bandiera trasversale bianca). **Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.**
4. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

#### **Art.6. Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)**

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat". La materia è altresì disciplinata dalle ordinanze n° 12/09 e n°13/09 in data 07.04.2009, citate in premessa.

### **Art.7. Corridoi di lancio.**

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
  - larghezza non inferiore a metri 10;
  - profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
  - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
  - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione;
  - nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "**RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
  
2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
  
3. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
  - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
  - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
  - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità, anche se all'esterno del corridoio stesso;
  - e) è fatto divieto di effettuare attività di pesca all'interno dei corridoi di lancio.

### **Art.8. Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.**

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171 e dal D.M. 29 luglio 2008, n°146 in materia di requisiti previsti per la conduzione dei jet-sky (scooter

d'acqua e natanti simili), la navigazione di tali unità è disciplinata dalle ordinanze n° 12/09 e n°13/09 in data 07.04.2009, citate in premessa.

1.1 Gli scooter acquatici/moto d'acqua e natanti simili devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli.

1.2 Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale conforme alla normativa vigente.

1.3 Gli acquascooter/moto d'acqua e natanti simili devono essere provvisti di dispositivo che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del pilota.

1.4 Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi, nel periodo 1 maggio - 30 settembre, è consentito dagli approdi aperti al traffico marittimo da diporto o da corridoi debitamente autorizzati.

1.5 Nel restante periodo dell'anno il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi in questione è consentito da qualsiasi punto dalla costa.

1.6 L'entrata, l'uscita e la navigazione per raggiungere la zona di mare ove è possibile utilizzare gli acquascooter/moto d'acqua e natanti simili deve avvenire con il motore al minimo regime che consenta la manovrabilità e il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.

Per gli **acquascooter e moto d'acqua**, nonché per i natanti simili, durante il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre è consentita la navigazione ad una distanza minima dalla costa di metri **400**. Nel restante periodo dell'anno la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri **300**. E' consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere le predette zone di navigazione.

Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.M. 18 luglio 2008, n° 146 (regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).

#### **Art. 9.**

#### **Disposizioni particolari per l'attività di Flyboard e JetLev Flyer**

In considerazione della tematica di interesse generale particolarmente rilevante sotto il profilo della sicurezza della navigazione e la tutela della salvaguardia della vita umana in mare connessa all'attività di "Flyboard" e "JetLev Flyer" si rimanda alla propria ordinanza n. 51/2014 in data 27.06.2014 avente ad oggetto la disciplina dell'attività in parola (consultabile dalla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)).

#### **Art. 10.**

#### **Locazione e noleggio dei natanti da diporto**

1. La locazione ed il noleggio dei natanti da diporto trova espressa disciplina nell'ordinanza n°13/09 in data 07.04.2009, citata in premessa.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'ordinanza n 12/09 del 07.04.2009 del Capo del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, acquascooters e mezzi simili, di natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:

2.1. la locazione può essere effettuata durante la stagione balneare dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo favorevoli. In caso di avverse condizioni meteorologiche, il locatore e/o il noleggiante ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione della bandiera rossa in luogo ben visibile.

2.2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi di marcatura CE è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza fuori tutto fino a 3,50 mt.	3 persone
Lunghezza fuori tutto da m. 3,50 mt. a 4,50 mt.	4 persone
Lunghezza fuori tutto da 4,50 mt. a 6,00 mt.	5 persone
Lunghezza fuori tutto da 6,00 mt. a 7,50 mt.	6 persone
Lunghezza fuori tutto da 7,50 mt. a 8,50 mt.	7 persone
Lunghezza fuori tutto superiore a 8,50 mt.	9 persone

2.3 gli acquascooter/moto d'acqua o natanti simili, se impiegati in attività di locazione non possono trasportare più di due persone incluso il conducente.

2.4 il conducente di natanti da diporto adibiti a noleggio, ad esclusione dei natanti da diporto comunemente denominati jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, deve almeno essere in possesso di abilitazione a motore e/o a vela, a seconda dei casi, per la navigazione entro le 12 (dodici) miglia dalla costa.

2.5 i natanti indicati nel presente articolo possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a sedici anni, se a motore, e non inferiore a quattordici anni negli altri casi. Per gli acquascooter o natanti simili è necessario aver compiuto i 18 anni. Il locatore e/o noleggiante ha facoltà di chiedere, nell'atto di locazione e/o noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto. Nel caso della locazione, il locatore per natanti a motore per cui è prescritta dalla legge per la loro conduzione la patente nautica, dovrà accertarsi che il conduttore sia in possesso della stessa in corso di validità.

2.6 il locatore e/o noleggiante dei natanti da diporto di cui al presente articolo deve tenere sempre approntata una idonea unità di salvataggio, con salvagente anulare, cavo di rimorchio e gaffa, per interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati e/o noleggiati in caso di pericolo o peggioramento delle condizioni meteorologiche. Tale specifica unità non è necessaria quando il locatore e/o noleggiante si identifica con uno stabilimento balneare.

2.7 il locatore è obbligato ad informare gli utenti sulle disposizioni vigenti in materia, comprese le disposizioni di cui alla specifica Ordinanza n. 13/09 in data 07.04.2009, nonché sul significato della bandiera rossa e dell'obbligo di rientrare qualora venisse alzata.

2.8 il locatore e/o noleggiante, almeno per i natanti da diporto a motore, deve annotare su apposito registro il giorno, le generalità complete ed il recapito con l'indicazione del numero telefonico, di colui al quale viene affidato il natante da diporto.

2.9 gli acquascooter/moto d'acqua o natanti utilizzati in attività di locazione devono essere dotati di apposito dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare degli stessi.

2.10 è fatto obbligo alle Società e/o Ditte che esercitano l'attività di locazione e/o noleggio, di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in Albi e/o Registri prevista dalle vigenti normative di legge.

### **Art.11. Prescrizioni particolari**

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
  - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e alle persone diversamente abili;

E' altresì vietato navigare con unità propulse a motore a velocità superiore a 10 nodi e, comunque, è obbligatorio navigare mantenendo lo scafo in dislocamento nella fascia di mare fino ad una distanza di 1000 (mille) metri dalle spiagge;

2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

### **Art.12. Disposizioni finali.**

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 36/11 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 6 maggio 2011.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 673 del Codice Penale, dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga le ordinanze n. 21/2012 in data 30.04.2012 e n. 22/2013 in data 29.04.2013, citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

Marina di Carrara, lì 30.04.2015

F.to IL COMANDANTE  
Capitano di Fregata (CP)  
Domenico LOFFREDO